



**CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA**

n. prot. 684

Lecce, 23 gennaio 2025

OGGETTO: Protocollo operativo per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi sottoscritto il 22 gennaio 2025.

All.: 1;

Procuratore Generale della Repubblica
Presso Corte di Appello

LECCE

“

Presidente del Tribunale di Sorveglianza

LECCE

“

Presidente del Tribunale

LECCE

“

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

LECCE

“

Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati

LECCE

“

Presidente della Camera Penale

LECCE

“

Direttrice della Casa Circondariale

LECCE

“

Direttore dell'U.E.P.E.

LECCE

E p.c.

“

Presidente Preposto
alla Sezione distaccata della Corte di Appello

TARANTO

“

Presidente del Tribunale di Sorveglianza

TARANTO

“

Presidente del Tribunale

TARANTO

Si trasmette copia del protocollo per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi stipulato in data 22 gennaio u.s.

Il Presidente della Corte
(dr. Roberto Carrelli Palombi)





CORTE DI APPELLO DI LECCE

**PROCURA GENERALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE**

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI LECCE**

TRIBUNALE DI LECCE

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LECCE**

CAMERA PENALE DI LECCE

**DIREZIONE DELLA CASA
CIRCONDARIALE DI LECCE**

**UFFICIO DISTRETTUALE ESECUZIONE
PENALE ESTERNA DI LECCE**

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

PREMESSA

Con la riforma c.d. 'Cartabia', di cui al D. Lgs. 150/2022, sono state introdotte le pene sostitutive di pene detentive brevi e tale innovazione involge una serie di questioni anche di carattere pratico nell'applicazione dei relativi istituti.

Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla riforma -ovvero il contenimento sia dei tempi di trattazione dei processi penali e di definizione degli affari di sorveglianza riguardanti l'esecuzione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutive, sia del fenomeno del sovraffollamento carcerario- è opportuno individuare prassi virtuose basate su soluzioni interpretative condivise e linee guida efficaci ed idonee ad assicurare il raggiungimento di detti obiettivi, ottimizzando le energie personali di tutti gli operatori che sono coinvolti nei procedimenti in oggetto.

Pertanto, previa interlocuzione tra i sottoscrittori del presente protocollo, avvenuta mediante l'invio di una bozza da modificarsi ed arricchirsi con ulteriori opzioni proposte dai componenti del gruppo di lavoro, si è licenziato il seguente schema operativo, analizzato nel corso delle diverse riunioni e definitivamente approvato nel giorno della sua sottoscrizione.

STATUZIONI

Si articolano le seguenti statuizioni concordate dai firmatari:

1. Il difensore che intende avanzare richiesta di pena sostitutiva contestualmente in sede di discussione, ovvero di presentazione dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., deve munirsi preventivamente di procura speciale nel caso in cui il suo assistito non intenda presenziare all'udienza di discussione/decisione. In tal caso, il difensore dovrà specificarne la tipologia, corredando la richiesta di appropriata documentazione affinché il giudice, laddove pervenga ad una pronuncia di condanna a pena non sospesa, possa immediatamente sostituire la pena detentiva con la pena sostitutiva richiesta dall'interessato, evitando di fissare la successiva udienza di c.d. 'sentencing' ex art. 545-bis c.p.p.; analogamente il difensore provvederà in caso di richiesta ex art. 444 c.p.p. (al di fuori delle ipotesi di giudizio immediato), sottoponendo preventivamente la citata documentazione al pubblico ministero che valuterà le condizioni della pena sostitutiva, così da limitare l'applicazione dell'articolo 448, comma 1-bis c.p.p.
2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al punto che precede, il difensore, con la presenza dell'imputato ovvero munito di procura speciale, dopo la lettura del dispositivo di condanna può prestare il consenso alla sostituzione precisando la tipologia di pena sostitutiva. In tal caso, ove il giudice fissi l'udienza di c.d. 'sentencing', il difensore, 15 giorni prima dell'udienza, depositerà la documentazione necessaria per articolare nello specifico l'esecuzione della misura ovvero revocherà il consenso.
3. Tra i documenti da depositare potranno accludersi i seguenti atti: attestazione sulla legittima disponibilità dell'abitazione ed il consenso degli altri suoi occupanti; un eventuale contratto di lavoro e buste paga recenti; l'eventuale iscrizione a corsi di studio-formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e riabilitazione, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui l'articolo 58, comma 4 della Legge n. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità-paternità ecc.).
4. Nel caso in cui venga richiesta una pena pecuniaria sostitutiva si dovrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio ed ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva ed a disporre l'eventuale rateizzazione (ad es. modello ISEE, visure catastali o PRA, elenco conti correnti o titoli di deposito, copia bollette delle utenze ecc.).
5. In caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo si produrrà la documentazione relativa all'Ente tra quelli indicati all'articolo 56-bis, comma primo, comprensiva della dichiarazione di disponibilità dell'Ente e del programma di lavoro con mansioni, giorni ed orari.
6. In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, oltre alla suindicata documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio nonché degli altri occupanti ad accogliere il soggetto interessato, sarà necessaria anche la documentazione attestante le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, studio ed esigenze personali o altre ragioni previste dalla legge, indicando altresì gli orari di uscita e rientro nell'abitazione.
7. In caso di semilibertà sostitutiva sarà opportuno indicare, corroborandola anche con eventuale documentazione, l'attività che si potrebbe svolgere durante il giorno anche se, in tal caso, sarà sempre necessario il ricorso all'UEPE per la redazione del programma di trattamento.
8. Il difensore avrà poi cura di trasmettere all'UEPE la documentazione già prodotta al giudice nonché quella che l'UEPE vorrà richiedere successivamente ai sensi dell'articolo 545-bis, comma terzo c.p.p.
9. In presenza della documentazione e delle richieste sopra indicate il giudicante, all'udienza di discussione/decisione nel caso di cui al punto n. 1), ovvero a quella successiva di "sentencing" nel caso di cui al punto n. 2), dopo aver sentito il pubblico ministero, deciderà se ricorrono eventuali condizioni ostative di cui all'articolo 59 della Legge n. 689/81 nonché le condizioni di merito per

sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 58 della legge predetta, emettendo il dispositivo contenente anche la disposizione sulla pena sostitutiva.

10. Nel caso di definizione del procedimento con decreto penale di condanna la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della Legge n. 689/1981, ed a tal fine:

10.1. – fase delle indagini, art. 459, comma 1-*bis* c.p.p.: l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando alla segreteria del PM, meglio se a mezzo di un legale, istanza scritta per segnalare la volontà di accedere alla pena sostitutiva già con il decreto penale di condanna, allegando la procura speciale, nonché la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato al fine di ottenere celermente un programma di trattamento dall'UEPE, se ritenuto necessario dal PM o dal Giudice in base al caso concreto. La richiesta di emissione del D.P. avanzata dal P.M., quindi, arriverà presso l'ufficio Gip con la indicazione della pena detentiva e pecuniaria convertite in ore di lavoro di P.U.;

10.2. – dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva:

10.2.1) l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di **quindici** giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della Legge n. 689/1981, senza formulare l'atto di opposizione. L'imputato, meglio se tramite il difensore munito di procura speciale, depositerà nella cancelleria dei decreti penali di condanna sia l'istanza di sostituzione che la disponibilità dell'ente al fine di ottenere celermente il programma di trattamento. Ricevuti i documenti summenzionati, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

10.2.2) Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di **sessanta** giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis*, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Dopo l'autorizzazione del giudice a concedere detto termine di 60 giorni (decorrenti dal momento in cui il difensore viene a conoscenza del provvedimento autorizzativo, che allegherà alla richiesta di trattamento presentata all'UEPE), il difensore munito di procura speciale dovrà depositare nella cancelleria del giudice la disponibilità dell'ente ed il programma di trattamento nel frattempo redatto dall'UDEPE, senza che sia onere della cancelleria del giudice richiederne la trasmissione all'UEPE.

Trascorso il termine di 60 gg., ovvero quello prorogato su istanza dell'UEPE o del difensore che documenti il sollecito all'UEPE, ricevuti i documenti summenzionati, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

10.3. – Una volta intervenuta l'irrevocabilità del decreto penale, la cancelleria lo trasmette per estratto all'UEPE e all'ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri del luogo di residenza del condannato, perché lo consegnino a quest'ultimo, intimandogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute e di presentarsi all'UEPE: non è previsto, quindi, l'intervento del PM quale organo di esecuzione;

Con il decreto penale il giudice prescrive all'UEPE ed agli organi di polizia di verificare l'effettivo espletamento del LPU; l'UEPE relaziona periodicamente al giudice (fornendone copia al difensore) che, ove non revochi la pena sostitutiva ex art. 66 della Legge n. 689/1981, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-*bis*.

Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'UEPE della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'UEPE per avviare il LPU.

L'applicazione dei criteri operativi sopra riportati consentirà quanto segue:

A) IMMEDIATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-*quater* Legge n. 689/1981):** si pronuncerà immediatamente il dispositivo al termine della camera di consiglio, determinando un ammontare tra 5 e 250 euro per ogni giorno di pena detentiva comminata, a seconda delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato, con l'eventuale pagamento rateale, previsto dall'articolo 133 *ter* c.p., da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro; si determinerà quindi immediatamente il valore giornaliero operando la sostituzione con pena pecuniaria e dando conto nella motivazione delle ragioni e dei criteri con cui si è commisurata la pena pecuniaria;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-*bis* Legge n. 689/1981):** si pronuncerà immediatamente il dispositivo, al termine della camera di consiglio, tenendosi conto delle indicazioni e della produzione documentale della difesa, indicando l'Ente presso il quale sarà espletata l'attività lavorativa nonché i giorni ed orari della stessa; ai fini del ragguaglio e del computo della durata del LPU dovrà tenersi conto che ogni giorno di reclusione-arresto corrisponde a 2 ore di lavoro, con il limite massimo di 8 ore giornaliere e con un limite settimanale da un minimo di 6 ad un massimo di 15 ore; così ad esempio la condanna a tre mesi di reclusione corrisponderà a 180 ore di lavoro, (2 ore x 90 giorni), che potrà articolarsi in una scadenza di 2-3 giorni alla settimana da 4 a 6 ore di lavoro giornaliero con il tetto massimo di 15 ore lavorative a settimana (salvo deroga accordata dall'imputato);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 Legge n. 689/1981):** al termine della camera di consiglio si pronuncerà immediatamente il dispositivo contenente le prescrizioni di seguito indicate, che vanno osservate per un periodo equivalente alla pena detentiva irrogata;
- **in caso di semilibertà sostitutiva (art. 55 Legge n. 689/1981):** si dovrà solo acquisire la documentazione prodotta dalla difesa al fine di inviarla all'UEPE, rimanendo quindi in attesa del necessario programma con ineludibile rinvio ad apposita udienza di 'sentencing'. Nell'udienza prevista dall'articolo 545-*bis* c.p.p. si integra il dispositivo, inserendo le specifiche statuizioni di seguito indicate riguardanti l'esecuzione della semilibertà, che avrà durata equivalente alla pena detentiva irrogata.

B) UDIENZA DI "SENTENCING": ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA PARTE DEL GIUDICE

Quando il giudice, a fronte della richiesta e produzione documentale del difensore contestuale in sede di discussione ovvero prodotta dalla difesa contestualmente all'istanza di "patteggiamento", non si ritenga nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, sospenderà il processo fissando l'udienza ex articolo 545-*bis* c.p.p. per acquisire tutte le informazioni necessarie anche dalle forze dell'ordine e dalla G.d.F. ed eventualmente il programma di trattamento che vorrà demandare all'UEPE, (obbligatorio nel caso di richiesta della semilibertà sostitutiva), acquisendo anche eventuali certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol o da gioco d'azzardo ecc.; parimenti acquisirà tali informazioni, certificazioni e programma di trattamento che vorrà demandare all'UEPE, quando non si ritenga

nelle condizioni di decidere a fronte di analoga documentazione prodotta dalla difesa nel termine di 15 giorni prima dell'udienza di c.d. 'sentencing'. Al fine della acquisizione delle suddette informazioni, certificazioni e programma di trattamento verrà attivato il percorso che segue.

C) ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA CANCELLERIA

La cancelleria invierà la richiesta di informazioni alle FF.OO. oppure all'UEPE territorialmente competente, secondo l'indicazione del giudice, specificando:

1. le generalità complete dell'imputato ed il domicilio effettivo noto agli atti;
2. il nome e recapito del difensore;
3. il capo d'imputazione;
4. l'eventuale esistenza di misura cautelare nei confronti dell'interessato o di altri coimputati;
5. la tipologia di richiesta effettuata dal giudice e la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex articolo 545-bis c.p.p..

Il tutto verrà inoltrato con pec all'indirizzo *prot.uepe.lecce@giustiziacert.it*

D) ADEMPIMENTI DELL'UEPE

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

1. aprirà il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta dalla difesa, ovvero inviata dal giudice se depositata innanzi a lui;
2. effettuate le necessarie verifiche redigerà il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà, ricevendo altresì le sentenze di condanna, o i decreti penali di condanna, per i LPU;
3. nel caso di LPU verificherà l'andamento della sanzione sostitutiva del lavoro di PU ai sensi dell'articolo 63;
4. restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente ed al difensore per l'eventuale integrazione con memorie ex articolo 545-bis, comma secondo c.p.p., assicurando la massima speditezza nel caso in cui si sia segnalata la presenza di misura cautelare.

E) RIGETTO DELLA RICHIESTA PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI:

Rimane sempre salva la possibilità, per il giudicante, di respingere la richiesta di sostituzione, non solo in assenza dei presupposti edittali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena), ma anche laddove ricorrano le condizioni ostative di cui all'articolo 59 della Legge n. 689/1981 ovvero l'imputato:

1. abbia commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero abbia commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
2. nei cinque anni precedenti sia stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non abbia pagata (salvi i casi di conversione per insolvibilità);
3. sia destinatario di misura di sicurezza personale;
4. risponda di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario salvo sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma c.p.: reati di terrorismo o associazione mafiosa, delitti contro la pubblica amministrazione, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile ex articolo 600 bis comma primo c.p., tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione nonché violazioni della disciplina sull'immigrazione, contrabbando, traffico di stupefacenti.

Altrettanto salva rimane la possibilità di rigettare la richiesta di pena sostitutiva esercitando il potere discrezionale previsto dall'articolo 58 della Legge n. 689/1981, ovvero quando *"sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"*.

F) LE PRESCRIZIONI APPLICATE DAL GIUDICE DELLA COGNIZIONE IN CASO DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

La detenzione domiciliare sostitutiva è eseguita secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- 1) il domicilio del condannato è stabilito nel Comune di X alla Via X, da cui egli può allontanarsi - pena le sanzioni previste dall'art. 385 codice penale- soltanto nei seguenti casi:
 - a) nei giorni feriali dalle ore X alle ore X per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e dei suoi congiunti conviventi, con divieto però di uscire dal territorio del Comune di dimora (*prescrizione eventuale*);
 - b) per svolgere attività lavorativa -nei giorni e negli orari da indicarsi nel verbale di sottoposizione alla detenzione domiciliare- alle dipendenze di X (*prescrizione eventuale*);
 - c) per recarsi presso l'U.E.P.E. di X, presso ambulatori e/o strutture sanitarie od ospedaliere ubicati nella Regione in cui dimora, al fine di effettuarvi accertamenti, cure, interventi; se è necessario il ricovero in dette strutture, il luogo del ricovero diventa quello della detenzione domiciliare ed il condannato ne dà immediato avviso a detto U.E.P.E. ed alle Forze dell'Ordine del luogo di ricovero, le quali pertanto sono deputate ai controlli;
 - d) libero senza scorta per partecipare alle udienze tenute presso Uffici Giudiziari ubicati in Regione, con obbligo di preavvertire le Forze dell'Ordine preposte ai controlli circa l'orario di uscita e rientro in abitazione -percorrendo il tragitto più breve- subito dopo la fine dell'udienza, documentando al rientro alle medesime Forze dell'Ordine l'orario di presenza alla singola udienza certificato dal cancelliere di udienza.
- Nei casi riportati sub lettera c) che precede, il detenuto domiciliare deve informare detto U.E.P.E. e le Forze dell'Ordine preposte ai controlli presso l'abitazione in cui ha il domicilio.
- 2) Affida la vigilanza a X P.S./Comando CC. di X, che informerà immediatamente il Magistrato di Sorveglianza delle eventuali violazioni delle prescrizioni, nonché detto U.E.P.E. dell'inizio e della cessazione della misura.
 - 3) Detto U.E.P.E. adotta ogni iniziativa idonea a sostenere il condannato durante l'esecuzione della detenzione, informando il Magistrato di Sorveglianza di ogni evento rilevante circa il buon andamento della misura.
 - 4) Il condannato deve agevolare i contatti con l'assistente sociale di detto U.E.P.E. presso il proprio domicilio, accettandone con senso di responsabilità i controlli e ogni iniziativa idonea ad aiutarlo.
 - 5) E' proibito al condannato di detenere e/o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.
 - 6) E' fatto divieto al condannato di frequentare abitualmente -senza giustificato motivo- persone pregiudicate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che concretamente lo esponano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone con lui stabilmente conviventi.
 - 7) Il condannato, al momento della sottoposizione alla pena sostitutiva, ha l'obbligo di consegnare il passaporto ed i documenti equipollenti alle suddette Forze dell'Ordine preposte ai controlli, precisandosi che la validità -ai fini dell'espatrio- del passaporto e di detti documenti equipollenti è sospesa durante l'espiazione della pena sostitutiva.
 - 8) Il condannato ha l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento contenente le prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva e le sue eventuali modifiche adottate ai sensi dell'art. 64 legge n. 689/1981.

- 9) E' fatto divieto al condannato di avvicinarsi alla persona offesa dal reato e/o ai luoghi da costei frequentati (*prescrizione eventuale*).
- 10) Il condannato ha l'obbligo di installare un apparecchio citofonico e un campanello perfettamente funzionante sul portone d'ingresso in abitazione.
- 11) La detenzione domiciliare sostitutiva sarà sospesa e revocata nel caso in cui il comportamento del condannato -contrario alla legge o alle prescrizioni- sia incompatibile con la prosecuzione della misura.

G) LE PRESCRIZIONI APPLICATE DAL GIUDICE DELLA COGNIZIONE IN CASO DI CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

La semilibertà sostitutiva è eseguita secondo l'apposito programma trattamentale, in cui devono essere previste -in aggiunta ad eventuali altre modalità esecutive- le seguenti prescrizioni:

- 1) il condannato espia la semilibertà sostitutiva -presso l'istituto penitenziario assegnato dalla competente autorità dell'amministrazione penitenziaria- secondo le prescrizioni contenute nell'apposito programma trattamentale redatto.
- 2) Il domicilio del condannato è stabilito nel Comune di X alla Via X, da cui egli può allontanarsi -pena le sanzioni previste dall'art. 385 codice penale- soltanto nei seguenti casi:
 - a) nei giorni feriali dalle ore X alle ore X per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e dei suoi congiunti conviventi, con divieto però di uscire dal territorio del Comune di dimora (*prescrizione eventuale*);
 - b) per svolgere attività lavorativa nei giorni e negli orari da indicarsi nel programma trattamentale redatto;
 - c) per recarsi presso l'U.E.P.E. di X, presso ambulatori e/o strutture sanitarie od ospedaliere ubicati nella Regione in cui dimora, al fine di effettuarvi accertamenti, cure, interventi; se è necessario il ricovero in dette strutture, il luogo del ricovero diventa domicilio ed il condannato ne dà immediato avviso a detto U.E.P.E. ed alle Forze dell'Ordine del luogo di ricovero, le quali pertanto sono deputate ai controlli;
 - d) libero senza scorta per partecipare alle udienze tenute presso Uffici Giudiziari ubicati in Regione, con obbligo di preavvertire le Forze dell'Ordine preposte ai controlli circa l'orario di uscita e rientro in abitazione -percorrendo il tragitto più breve- subito dopo la fine dell'udienza, documentando al rientro alle medesime Forze dell'Ordine l'orario di presenza alla singola udienza certificato dal cancelliere di udienza.

Nei casi riportati sub lettera c) che precede, il condannato deve informare detto U.E.P.E. e le Forze dell'Ordine preposte ai controlli presso l'abitazione in cui ha il domicilio.
- 3) Affida la vigilanza a X P.S./Comando CC. di X, che informerà immediatamente il Magistrato di Sorveglianza delle eventuali violazioni delle prescrizioni, nonché detto U.E.P.E. dell'inizio e della cessazione della misura.
- 4) Detto U.E.P.E. adotta ogni iniziativa idonea a sostenere il condannato durante l'esecuzione della detenzione, informando il Magistrato di Sorveglianza di ogni evento rilevante circa il buon andamento della misura.
- 5) Il condannato deve agevolare i contatti con l'assistente sociale di detto U.E.P.E. presso il proprio domicilio, accettandone con senso di responsabilità i controlli e ogni iniziativa idonea ad aiutarlo.
- 6) E' proibito al condannato di detenere e/o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.
- 7) E' fatto divieto al condannato di frequentare abitualmente -senza giustificato motivo- persone pregiudicate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che concretamente lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

- 8) Il condannato, al momento della sottoposizione alla pena sostitutiva, ha l'obbligo di consegnare il passaporto ed i documenti equipollenti alle suddette Forze dell'Ordine preposte ai controlli, precisandosi che la validità -ai fini dell'espatrio- del passaporto e di detti documenti è sospesa durante l'espiazione della pena sostitutiva.
- 9) Il condannato ha l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento contenente le prescrizioni ed il programma trattamentale della semilibertà sostitutiva, nonché le sue eventuali modifiche adottate ai sensi dell'art. 64 legge n. 689/1981.
- 10) E' fatto divieto al condannato di avvicinarsi alla persona offesa dal reato e/o ai luoghi da costei frequentati (*prescrizione eventuale*).
- 11) Il condannato ha l'obbligo di installare un apparecchio citofonico e un campanello perfettamente funzionante sul portone d'ingresso in abitazione.
- 12) La semilibertà sostitutiva sarà sospesa e revocata nel caso in cui il comportamento del condannato - contrario alla legge o alle prescrizioni- sia incompatibile con la prosecuzione della misura.

H) IL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL P.M. E LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

1- La competenza del P.M., con sede presso il giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva, resta ferma per tutta la durata dell'esecuzione di dette pene sostitutive anche nel caso in cui la persona condannata è assegnata ad un altro istituto penitenziario ovvero sposti la sua residenza o il suo domicilio fuori dal distretto/circondario originario; in queste evenienze, resta, altresì, ferma la competenza del Magistrato di Sorveglianza con sede nel distretto/circondario, in cui è ubicato il domicilio del condannato.

2- Il P.M. competente, ricevuta la sentenza irrevocabile di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva con le relative prescrizioni, provvede all'iscrizione in SIEP e -ai sensi dell'art. 62, comma 1 della Legge n. 689/1981- emette pedissequo provvedimento, operando sulla pena inflitta tutte le detrazioni per presofferto, fungibilità, liberazione anticipata o altro e stabilendo la pena residua da espiare; la sentenza ed il pedissequo provvedimento di esecuzione sono così trasmessi al magistrato di sorveglianza territorialmente competente e sono notificati al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore nominato per la fase del giudizio.

3- Il P.M. competente, qualora diventino definitive più sentenze di condanna a pena detentiva ordinaria e più sentenze di condanna a pena detentiva sostitutiva, emette due distinti provvedimenti di esecuzione: il primo comprende soltanto le sentenze di condanna alla reclusione e/o all'arresto; il secondo comprende soltanto le sentenze di condanna a pene sostitutive, riportandovi la pena complessiva inflitta e determinando la pena residua da espiare in conformità a quanto previsto dall'art. 70 della Legge n. 689/1981.

4- Il Magistrato di Sorveglianza, ricevuti dal P.M. la sentenza con le relative prescrizioni ed il pedissequo provvedimento di esecuzione, entro i successivi 45 giorni adotta ordinanza di conferma o modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni, inserendo detta documentazione in SIUS e trasmettendola al P.M., all'U.E.P.E. ed all'Ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato ha il domicilio ovvero -in mancanza- al Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente; in caso di semilibertà sostitutiva, prima chiede all'Amministrazione penitenziaria di comunicare l'istituto ove il condannato è assegnato, poi trasmette la suddetta documentazione anche al direttore dell'istituto comunicato.

I) LA SOTTOPOSIZIONE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O ALLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

1- L'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il Comando dell'Arma dei Carabinieri consegna copia delle prescrizioni -come eventualmente modificate dal Magistrato di Sorveglianza- al condannato e gli ingiunge di attenersi alle medesime e di presentarsi immediatamente all'U.E.P.E. per i successivi adempimenti previsti dall'art. 62, commi 2 e ss. della Legge n. 689/1981, redigendo apposito verbale di sottoposizione alla pena sostitutiva, la cui esecuzione decorre dalla data di stesura di detto verbale.

2- L'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il Comando dell'Arma dei Carabinieri trasmettono immediatamente detto verbale di sottoposizione al P.M., al Magistrato di Sorveglianza e all'U.E.P.E..

3- Il P.M., ricevuta detta comunicazione, emette il provvedimento in cui sono indicati la data di decorrenza e quella di scadenza della pena sostitutiva e lo trasmette al Magistrato di Sorveglianza, all'U.E.P.E., all'Ufficio di pubblica sicurezza o al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al difensore del condannato, al giudice che ha emesso la sentenza.

L) I COMPITI DEL P.M. DURANTE L'ESECUZIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

1- Il P.M., dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione di sentenza di condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva o alla semilibertà sostitutiva, adotta sino al termine dell'espiazione della pena i provvedimenti esecutivi concernenti sia lo scomputo dei periodi di presofferto, di fungibilità e di liberazione anticipata, sia le altre riduzioni di pena, che dovessero essere comunque riconosciuti/concessi a qualsiasi titolo dalla competente autorità giudiziaria, stabilendo di volta in volta la data di decorrenza e quella di scadenza della pena sostitutiva in esecuzione.

M) LA REVOCA EX ART. 66 O SOSPENSIONE EX ART. 68 LEGGE N. 689/1981 DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA O DELLA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

1- In caso di revoca ex art. 66 o di sospensione ex art. 68 della Legge n. 689/1981 della detenzione domiciliare sostitutiva o della semilibertà sostitutiva, il Magistrato di Sorveglianza -previa acquisizione dal P.M. competente di informazioni sull'entità della pena sostitutiva residua da espiare- emette un apposito provvedimento con cui:

- a) in caso di revoca, determina la pena residua da espiare e la converte nella pena sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave;
- b) in caso di sospensione, determina la pena residua da espiare e trasmette il relativo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel caso in cui la persona condannata si trovi in carcere.

2- Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, di cui al punto precedente, è trasmesso all'U.E.P.E. ed alle FF. OO. che erano preposte ai relativi controlli, al P.M. competente a curare l'esecuzione della pena sostitutiva revocata o sospesa; inoltre, è notificato al difensore ed al condannato.

N) L'IMPLEMENTAZIONE DEL CONTENUTO DI DETERMINATI ATTI GIURISDIZIONALI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PENE SOSTITUTIVE E DEI RELATIVI BENEFICI

1- Le parti firmatarie del Protocollo concordano nel ritenere che il rilancio della pene sostitutive richieda un cambiamento culturale, al quale non possono e non vogliono rimanere estranei gli Uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i quali intendono contribuire a tale cambiamento, indicando nella richiesta di rinvio a giudizio, nella richiesta di giudizio immediato, nel decreto di citazione diretta a giudizio, nel decreto di rinvio a giudizio, nel decreto di giudizio immediato e nel decreto penale di condanna che l'imputato ha la facoltà di chiedere al giudice, che procede, l'applicazione di una pena in sostituzione dell'eventuale pena detentiva di breve durata, che fosse inflitta nel caso e all'esito dello svolgimento del processo, nonché i benefici di tale eventuale applicazione.

